



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-1

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di Gennaio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Aumento entro i limiti del sesto quinto contrattuale dell' A.Q. rep.n.346232 del 20.11.2014 stipulato con l'Impresa Giustiniana Srl per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area giochi nel quartiere San Pietro ubicato nel viale alberato nella zona soprastante gli spazi commerciali di via Pavese 12.

CUP B31B13003420004 - CIG 619027260D

Adottata il 10/01/2019
Esecutiva dal 13/02/2019

10/01/2019	FRONGIA GIANLUIGI
12/02/2019	FRONGIA GIANLUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-1

Aumento entro i limiti del sesto quinto contrattuale dell' A.Q. rep.n.346232 del 20.11.2014 stipulato con l'Impresa Giustiniana Srl per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area giochi nel quartiere San Pietro ubicato nel viale alberato nella zona soprastante gli spazi commerciali di via Pavese 12.

CUP B31B13003420004 - CIG 619027260D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.2 del 09.01.2018;

Vista la deliberazione del CC. n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici per anni 2019 – 2021;

Premesso:

– che con deliberazione di Giunta Municipale – Municipio VII - n. 62 del 21/11/2018, è stato approvato l'intervento di riqualificazione dell'area giochi nel quartiere San Pietro ubicato nel viale alberato nella zona soprastante gli spazi commerciali di via Pavese 12, per un importo complessivo pari ad € 24.700,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018-179.0.0-343 del 06/12/2018 è stato impegnato e messo a disposizione l'importo necessario all'attuazione dell'intervento pari a Euro 20.000,00 oltre IVA che comportano una spesa complessiva pari a Euro 24.700,00 (IVA e incentivo ex art. 113 del Dlgs 50/2016) dalla Direzione Politiche della Casa;

- che è stato approvato con la succitata determinazione dirigenziale il progetto esecutivo dell'intervento costituito dagli elaborati seguenti elencati:

- Computo metrico estimativo aggiornato al prezzario 2013
- Tavole di progetto
- Quadro Economico

- che il costo dell'intervento risulta essere complessivamente pari ad € 24.700,00, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 17.135,48
B	Oneri per la sicurezza		€ 2.389,46
C	Lavori in economia		€ 475,06
D	Importo a base di gara	A+B+C	€ 20.000,00
E	I.V.A. 22%		€ 4.400,00
F	Fondo di cui all'art. 113 del D.LGS. 50/2016		€ 300,00
		di cui l'80% (comma 3 art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 240,00
		di cui il 20% (comma 4 art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 60,00
G	Totale generale	D+E+F	€ 24.700,00

- che al termine dei lavori l'area verrà presa in carico dal Municipio per la manutenzione e la gestione;

Considerato:

- che i lavori di cui all'oggetto si configurano come interventi eseguibili nell'ambito di un Accordo Quadro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi n.24 del 03.09.2014, esecutiva ai sensi di legge dal 11.10.2014, l'Amministrazione ha aggiudicato all'impresa GIUSTINIANA SRL dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere di urgenza degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano in genere in ambito territoriale di competenza dei municipi del Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza – Accordo Quadro 1

- che fra il Comune di Genova e l'Impresa Giustiniana Srl, è stato stipulato il contratto principale di Accordo Quadro rep. n. 346232 del 20/11/2014 con la sottoscrizione di specifici contratti applicativi, così come espressamente previsto, per lavori da quantificare a misura e fino alla concorrenza dell'importo lavori approvato.

Ritenuto:

- di procedere, per le motivazioni suddette, all'esecuzione dei lavori “interventi di riqualificazione dell'area giochi ubicata del viale alberato soprastante gli spazi commerciali di via Pavese 12, mediante affidamento alla IMPRESA GIUSTINIANA SRL nell'ambito dell'incremento del quinto d'obbligo del contratto generale di Accordo Quadro, rep. n. 346232 del 20/11/2014 con la sottoscrizione di specifico contratto applicativo come ADDENDUM alla 3° annualità, così come espressamente previsto, per lavori da quantificare a misura e fino alla concorrenza dell'importo lavori approvato;

- di finanziare la spesa necessaria pari a complessivi Euro 24.700,00, individuata nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, comprensiva di quota lavori, somme a disposizione e I.V.A., con quota parte dei fondi di cui al contributo della Direzione Politiche della Casa.

- Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;

DETERMINA

1) di approvare la modalità di affidamento degli interventi di riqualificazione dell'area giochi ubicata nel viale alberato soprastante gli spazi commerciali di via Pavese 12, mediante affidamento alla IMPRESA GIUSTINIANA SRL (c.b. 43033) nell'ambito dell'incremento del quinto d'obbligo del contratto generale di Accordo Quadro rep. n. 346232 del 20/11/2014 con la sottoscrizione di specifico contratto applicativo ADDENDUM alla 3° annualità, così come espressamente previsto, per lavori da quantificare a misura e fino alla concorrenza dell'importo lavori approvato;

2) di dare mandato al RUP, l'Arch. Lorenzo Spinetti, dell'Accordo Quadro rep. n. 346232 del 20/11/2014, stipulato con l'IMPRESA GIUSTINIANA SRL, per la necessaria predisposizione degli atti necessari all'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo, mediante specifico contratto applicativo, per lavori da quantificare a misura e fino alla concorrenza dell'importo lavori approvato;

3) di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2018-179.0.0.-343 del 6/12/2018 è stato adottato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi e l'impegno dei fondi necessari;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) di mandare a prelevare la somma di euro 24.700,00 sui fondi stanziati al capitolo 74063 c.d.c. 2010.8.80 “Interventi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica- Urbanizzazione del Bilancio 2019 cod.opera 10101.36.3)” P.d.C. 2.2.1.9.99 - CRONO 2018/417 come segue:

- Euro **6.054,67** quota lavori mediante riduzione dell’IMPE 2019/4495 (**Imp. 2019/5390**);
- Euro **18.045,33** quota lavori mediante riduzione dell’IMPE 2019/4496 (**Imp. 2019/5393**);

- Euro 300,00 (Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) così suddiviso:

Euro 240,00 quota relativa all’80% (costituzione fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, comma 3, mediante riduzione dell’IMPE 2019/4496 (**IMP. 2019/5394**);

Euro 60,00 quota relativa al 20% (per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, comma 4) mediante riduzione dell’IMPE 2019/4496 (**IMP. 2019/5395**);

5) di procedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-1
AD OGGETTO

Aumento entro i limiti del sesto quinto contrattuale dell' A.Q. rep.n.346232 del 20.11.2014 stipulato con l'Impresa Giustiniana Srl per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area giochi nel quartiere San Pietro ubicato nel viale alberato nella zona soprastante gli spazi commerciali di via Pavese 12.

CUP B31B13003420004 - CIG 619027260D

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)



PROLOGICO N° 346232
DATA: 20.11.2014

COMUNE DI GENOVA

.....
Accordo quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa GIUSTINIANA SOCIETA' a responsabilità limitata per la regolamentazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere d'urgenza degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano in genere, in ambito territoriale di competenza dei Municipi del Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza - C.U.P. B31B13003420004



.....
L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di novembre , presso la sede della Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi, Via di Francia, 1 Torre Nord Matitone, 24° Piano – 16149 Genova sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Marco Pasini, nato a Spezia, il 28.02.1962 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi n. 24 del 03.09.2014, esecutiva ai sensi di legge dal 11.10.2014

E PER L'ALTRA PARTE - l'impresa Giustiniana Srl, di seguito per brevità denominata Impresa Giustiniana, con sede in Gavi (AL) – Frazione Rovereto, 5. - C.A.P. 15066 - Codice Fiscale e Partita IVA 00526930060 e numero AL - 122482 di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Alessandria, rappresentata

dal Dr. Giorgio Zanuso nato a Quiliano (SV) il giorno 22.05.1953 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante

PREMETTONO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Integrazione Processi Manutentivi E sviluppo Municipi n.4 del 21.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere di urgenza, degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano di competenza del Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza- Accordo

Quadro 1 – Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi;

- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla procedura di Accordo Quadro con unico operatore economico senza rilanci e, non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del medesimo;

- che nelle date del 19 giugno 2014 e 5 agosto 2014 ebbe luogo, presso la Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi, la gara mediante procedura negoziata ex art. 122 comma, 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e con l'applicazione dell'art.82, comma 2 lett)a (criterio del prezzo più basso) e degli artt. 86, comma 1 e 122 comma 9, previa pubblicazione sul sito Ufficiale dell'Ente di avviso pubblico di manifestazione di interesse, per il conferimento mediante accordi quadro di durata triennale dei lavori di manutenzione non programmabile di cui sopra;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali Cronologico n. PG/2014/232141 in data 05.08.2014 e n. PG/2014/23214 in data 05.08.2014, ai quali si fa pieno riferimento e che, in originale, sono

depositato agli atti del Ufficio tecnico della Direzione Integrazione Processi

Manutentivi e Sviluppo Municipi, l'Accordo Quadro 1 venne aggiudicato

provvisoriamente all'Impresa Giustinina, per avere questa offerto 28,999% di

ribasso;

- che l'Impresa medesima ha dichiarato che non si é accordata e non si ac-

corderà con altri partecipanti alla gara;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione

Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi n. 24 in data

03.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha aggiudicato

definitivamente l'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione

straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere di

urgenza, degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano di competenza del

Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla

cittadinanza all'Impresa Giustiniana;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera

a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacinque

giorni dall'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente

atto, le Parti, come sopra costituite, ai sensi dell'art. 59 commi 1, 4 e 9 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.

1. Il Comune di Genova con il presente accordo quadro regola

l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria non

programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere di urgenza, degli spazi

pubblici e per opere di arredo urbano di competenza del Comune di Genova

atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza

all'Impresa Giustiniana;

2. L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti

applicativi a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di

cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale,

comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti

applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il

Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al 28,999%

(ventottovirgolanovecentonovantanoveper cento), per cui i prezzi dei prezziari

"Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle

Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2013 oltre all' "Elenco Prezzi

Aggiuntivo", con l'applicazione del tale ribasso, costituiscono l'elenco dei

prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti annuali

applicativi.

Articolo 2. Ammontare dell'accordo quadro e durata.

1. L'accordo quadro avrà validità di tre anni dal momento della stipula. Il

Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi di anno in

anno, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del

finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo

mediante apposito provvedimento anno per anno.

Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si

riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.

2. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a **EURO 332.544,48** comprensivo di EURO 11.905,08 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, EURO 66.508,89 per opere in economia ed EURO 123.075,39 per costo del personale. Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Genova ha la facoltà di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, qualora nei tre anni la capienza ne venga esaurita.

Articolo 3 – modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi n. 4 del 21.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, che le Parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate, nonché sulla base dell'offerta presentata.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico con-



tabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo

contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune, nella persona del direttore lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda.

2. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a diecimila EURO, I.V.A. compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia

comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente Agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B31B13003420004 e il **C.I.G.** attribuito all'accordo quadro 1 é **56483562D3**.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "CARIGE ITALIA" – Filiale di Novi Ligure (AL) - Codice IBAN IT 57 E 03431 48420 000000561720 dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono Zanuso Giorgio, nato a Quiliano (SV) il 22.05.1953 - Codice Fiscale ZNSGRG53E22H126U; Pastorino Francesc0, nato a Masone (GE) il 18.11.1960 – Codice Fiscale PSTFNC60S18F0200.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal presente accordo quadro devono essere registrati sui conti

correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.



L'Impresa Giustiniana s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto.

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa medesima, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'articolo 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5. Penali applicabili.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei contratti applicativi che verranno stipulati in attuazione del presente accordo quadro.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per l'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per l'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

d) nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. In relazione alle richieste di intervento aventi carattere d'urgenza, l'impresa Giustiniana dovrà provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla Direzione Lavori;

Nel caso, in fase di esecuzione, i tempi d'intervento si discostassero da quanto sopra previsto sarà applicata una penale nella stessa misura percentuale di cui al comma 1.

La misura complessiva della penali comminate in base ai contratti applicativi non può superare il 10% (dieci per cento) del presente accordo quadro. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente accordo in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei contratti.

2. Salvo il caso in cui l'Impresa chieda lo scioglimento del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'articolo 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e la Stazione Appaltante si opponga imponendo il prolungamento dei termini di sospensione oltre i limiti di cui al medesimo comma, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa Giustiniana tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n. 145/2000, individuato ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal Dr. Giorgio Damuso, nato a Quiliano (SV), il 22.05.1953, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 21 del presente contratto.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.



4. Gli oneri per la sicurezza, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

5. Qualora, per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

6. Il costo della personale sarà riconosciuto per intero al prezzo contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante, non essendo soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Per i lavori affidati con il presente accordo quadro non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile e, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

2. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del precedente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui ante.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dei contratti applicativi del presente accordo quadro.


2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente accordo quadro e dei contratti applicativi, pena la risoluzione dei medesimi, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il



subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del Codice dei contratti, ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione dei suddetti contratti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori;

d) inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antiinfortunistici, inclusa, ove necessaria la Cassa Edile Genovese;

e) sospensione o rallentamento dei lavori, o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato motivo da parte dell'Appaltatore tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

h) proposta motivata del responsabile del procedimento a seguito di accertati inadempimenti alle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa e/o contenute nel piano di sicurezza, ovvero proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da



parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;

n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

p) Il perdurare d'inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività, di cui all'articolo 5 comma 3 del presente contratto.

q) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo

rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori ordinati nell'ambito dell'accordo quadro originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

b2) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità,

delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 12. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano d'importo pari o superiore al dieci per cento di quello di ciascun contratto applicativo, procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163 e s.m.i., a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs 163/2006.

3. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro e dall'esecuzione derivante dalla stipula dei contratti applicativi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa Giustiniana è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel-l'ambito del subappalto. Essa s'impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi



di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa Giustiniana deposita presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.

2. Considerato che l'esatta tipologia ed entità dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento, con riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, la stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. (art. 26 del D.Lgs 81/2008), sottoscritto anche dall'impresa esecutrice.


Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.



L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La stazione appaltante, come previsto nel protocollo di legalità, negherà l'autorizzazione di subappalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa Giustiniana ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività: lavori afferenti alla categoria OS24; noli a caldo .

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

b) Attestazione S.O.A all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 EURO, a comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010.

c) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cau-se di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 92 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159.



d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa

subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di

Genova, ritirabile presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto

decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo

inferiore al 2% (dueper cento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure

inferiori a 100.000,00 EURO, perché la stazione appaltante autorizzi o meno

il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono

giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa

l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda

di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno

avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova,

ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, com-

ma 8, del Codice dei contratti senza che l'Amministrazione abbia chiesto

integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la

regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della

documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio

dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale

all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza

eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza

dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare

proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece

l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'articolo 11 del presente contratto.


Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'impresa Giustiniana ha presentato polizza fideiussoria n.0715950081207 – UnipolSAi - Agenzia 715 Campo Ligure (GE) rilasciata in data 31.10.2014 per l'importo fisso di Euro 3.325,44 (tremilatrecentoventicinquevirgolaquarantaquattro) pari al 1% della capienza complessiva (in quanto Impresa certificata ISO).

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.



3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2013;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998, i piani di sicurezza previsti, e il D.U.V.R.I.;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzo della Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria;

- l'allegato "Elenco Prezzi Aggiuntivo";

Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 19. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Impresa Giustiniana elegge domicilio in Genova presso Geom. Gaggero Claudio cell. 3351214633 . Ai fini degli adempimenti di cui al capitolato speciale d'appalto indica il seguente recapito:
posta certificata : ufficiogare@pec.giustiniana.com

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata, inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.


3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto si compone di n. 30 pagine


Per il Comune di Genova - Direzione Integrazione processi Manutentivi

Il Direttore: Dott. Marco Pasini



IL DIRETTORE Dott. MARCO PASINI

Per l'Impresa Giustiniana Srl



Il Legale Rappresentante: Dott. Giorgio Zanuso

GIUSTINIANA Srl
Amministratore Delegato
Dott. Zanuso Giorgio

